

## **RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, RIALLINEAMENTO E TEMPORIZZAZIONE**

**RICOSTRUZIONE CARRIERA E INCREMENTO DI STIPENDIO DOCENTI E ATA: DOMANDE ONLINE FINO AL 31 DICEMBRE 2021.** La ricostruzione di carriera è un'istanza presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell'anno di prova, che consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell'immissione nel ruolo attuale di appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza. La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà verificare se si ha diritto ad incrementi stipendiali. La L. n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MI sul portale Istanze Online. In concomitanza, se non già fatto in precedenza, va compilata anche la "Dichiarazione dei servizi". Il docente dovrà accedere alla funzione "Dichiarazione Servizi" e aggiungere l'elenco dei servizi espletati utili nell'ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell'istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni alle quali l'istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente. La compilazione dell'istanza "Ricostruzione carriera" per essere convalidata deve essere "accompagnata" alla "Dichiarazione dei servizi" prestati anteriormente alla nomina nell'attuale ruolo.

**PERCORSO IN RETE PER GIUNGERE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

- [www.istruzione.it/istanzeonline](http://www.istruzione.it/istanzeonline);
- in basso a sinistra cliccare su "accesso al servizio";
- accedere con SPID;
- scorrere la pagina, qui troverete: "Richiesta ricostruzione carriera" e "Dichiarazione servizi".

**RICOSTRUZIONE INIZIALE E AGGIORNAMENTO.** Nella ricostruzione iniziale il servizio preruolo viene valutato per intero nei primi 4 anni di servizio e per i 2/3 nel periodo eccedente. Quando si procede all'aggiornamento, invece, il servizio preruolo viene valutato integralmente (art. 4 c. 3 del DPR 399/1988). Effettuato l'aggiornamento, il personale deve essere collocato nella fascia stipendiale spettante, computando anche il periodo non riconosciuto immediatamente ai fini giuridici all'atto della ricostruzione di carriera. Ossia, valutare anche quell'1/3 non valutato nella ricostruzione di carriera, ricongiungendo ai 4 anni gli eventuali 2/3 eccedenti. Questo consente di conseguire prima il successivo scatto di anzianità. Tutto ciò inoltre sarà utile ai fini del trattamento di quiescenza e del TFS/TFR. Per verificare l'avvenuto aggiornamento, è necessario controllare il cedolino.

**TEMPISTICA AGGIORNAMENTO RICOSTRUZIONE.** La ricostruzione di carriera va aggiornata al compimento del:

- 16° anno di servizio per i docenti laureati della scuola secondaria superiore;
- 18° anno per i DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educativo, personale insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
- 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore;

- 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.

COSA DEVE FARE IL PERSONALE INTERESSATO. L'aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell'Amministrazione, tuttavia ciò non sempre avviene, per cui gli interessati possono inviare una diffida.

PRESCRIZIONE. La prescrizione per il riallineamento succitato è decennale, quinquennale ai fini economici.

RECUPERO GRADONE STIPENDIALE PER IL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO DAL 1° SETTEMBRE 2011 E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA. A volte occorrono molti anni per arrivare al secondo gradone, perché il servizio da precario non è riconosciuto per intero.

La Corte di Cassazione conferma che il CCNL siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui riconosce il diritto al "gradone" 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 solo se avevano un contratto a tempo indeterminato. Il CCNL 2011 discrimina i lavoratori precari. Per i docenti di ruolo il CCNL prevedeva una clausola di salvaguardia che riconosceva un diritto al risarcimento per l'abolizione del gradone 3-8. Non per i docenti precari (violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento). Gli assunti dopo il 2011 che abbiano lavorato almeno un anno prima del 2011, hanno diritto a ricevere l'assegno ad personam.

*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna

01/01/2016	stipendio a.i. (tab.A CCNL 4/8/2011)	€	20.973,22
	incr. stipendiale a.i. 1/1/2016 (tab. A1 CCNL 19/4/2018)	€	82,80
	Indennità vacanza contrattuale a.i. 1/7/2010	€	157,32
	retribuzione professionale docenti (tab. 4 CCNL 29/11/2007)	€	1.968,00
	altri assegni previsti per legge		
	<b>totale</b>	€	<b>23.181,34</b>
01/01/2017	stipendio a.i. (tab.A CCNL 4/8/2011)	€	23.444,75
	incr. stipendiale a.i. 1/1/2017 (tab. A1 CCNL 19/4/2018)	€	279,60

→ Decreto di ricostruzione di carriera.

Vista l'unità documentata istanza con la quale il predetto chiede il riconoscimento di:  
 - anni 5 di servizio d'insegnamento preruolo;

Considerato che i seguenti servizi sono valutati ai sensi dell'art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94:

anno scolastico	infanzia		primaria		secondaria		note
	mesi	giorni	mesi	giorni	mesi	giorni	
2005/06	0	0	0	0	8	24	anno scolastico riconosciuto
2006/07	0	0	0	0	9	4	anno scolastico riconosciuto
2008/09	0	0	0	0	9	9	anno scolastico riconosciuto
2009/10	0	0	0	0	10	0	anno scolastico riconosciuto
2010/11	0	0	0	0	11	28	anno scolastico riconosciuto

Esempio. Lavoratore che ha iniziato a lavorare nel 2005.

#### Art. 2

alla data del 01/09/2012 è confermato in ruolo; dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzianità:

	ai fini giuridici ed economici	ai soli fini economici
anzianità complessiva preruolo	anni 4 mesi 8 giorni 0	anni 0 mesi 4 giorni 0
anzianità di ruolo	anni 1 mesi 0 giorni 0	
<b>totale</b>	<b>anni 5 mesi 8 giorni 0</b>	anni 0 mesi 4 giorni 0

Al lavoratore dovrebbe essere riconosciuto il gradone 3-8.

- anni 5 mesi 8 giorni 0 utile ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo;

- l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 0 mesi 4 giorni 0) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95;

per quanto esposto, alla data del 01/09/2012 è inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0; la residua anzianità di anni 5 mesi 8 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione;

#### Art. 3

Il lavoratore è ancora collocato nella prima posizione stipendiale.

Nel 2017, dopo 11 anni, è stato riconosciuto il passaggio al secondo gradone.

Prescrizione abbreviata: 5 anni. Il riconoscimento giuridico dei servizi è imprescrittibile. Il riconoscimento economico si prescrive in 5 anni.

Due orientamenti: per ricostruzione di carriera prescrizione decennale o quinquennale.

Si prescrivono i singoli ratei, per i singoli mesi. Diffida al MIUR o messa in mora in cui si chiedono le differenze retributive non corrisposte per il gradone 3-8. Lavoratori dopo 2011: la giurisprudenza non si è ancora espressa. Meglio però inviare comunque diffida per interrompere prescrizione. Sentenza che riconosce gli scatti da precario: deve essere riconosciuta nella ricostruzione di carriera.

**TEMPORIZZAZIONE.** Ricostruzione di carriera nel caso in cui ci sia stato un passaggio di ruolo verticale da una qualifica di partenza ad una qualifica di grado superiore. Es. dalla scuola primaria alla scuola secondaria oppure collaboratore scolastico e poi assistente amministrativo. Nella ricostruzione di carriera gli anni di servizio nella scuola primaria non vengono riconosciuti.

Temporizzazione: non è riconosciuta l'intera anzianità di servizio. Prassi del MIUR nonostante norme e sentenze in senso diverso. Cassazione 2016: dall'infanzia alla primaria, diritto al riconoscimento integrale degli anni di servizio.

Unica strada: giudice del lavoro. Solo per ATA come per i DSGA sentenze che ammettono la temporizzazione.

**SENTENZA CASSAZIONE. NO AL RICONOSCIMENTO PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL SERVIZIO ALLE PARITARIE.** Nel contenzioso in commento veniva respinta la richiesta di un docente, ai fini della ricostruzione della carriera e per la mobilità definitiva ed annuale, del riconoscimento come servizio di ruolo, secondo le previsioni dell'art. 485 c. 1 D. Lgs. n. 297/2004, dei periodi di servizio svolti presso una scuola arcivescovile. La Cassazione continua a confermare sul punto i suoi orientamenti negativi in materia, facendo intendere che fino a quanto non cambia la legge, difficilmente potrà mutare la situazione in tal senso.

Nell'ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 6508/2022 si affronta la legittimità o meno della pronuncia della Corte Territoriale derivante dall'aver questa ritenuto che la impossibilità di equiparare il servizio prestato prima della L. 62/2000 presso le scuole pareggiate a quello prestato dopo la L. 62/2000 presso scuole di istruzione secondaria paritarie derivava dalla considerazione della mancanza di identità dei presupposti richiesti dal d. lgs. 297/1994 per il pareggiamento rispetto a quelli previsti dalla legge n. 62/2000 per il riconoscimento della parità, dalla non sopravvivenza alla legge n. 62/2000 dell'istituto del pareggiamento, dalla natura eccezionale del beneficio dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994.

No all'equiparazione del servizio svolto nelle paritarie con quello svolto nel pubblico.

Afferma la Cassazione che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, e devono ritenersi infondati alla stregua dell'orientamento accolto dalla Corte (cfr. Cass. n. 32386/2019), cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale non si dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con le scuole paritarie con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalle modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost., derivandone l'inapplicabilità dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, attinente alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate e, in mancanza di una specifica norma di legge, il difetto della necessaria premessa dell'omogeneità delle posizioni professionali per addivenire in via interpretativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

**SENTENZA. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, IL PERSONALE ATA PUÒ CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO.** Tutto il periodo di supplenza è da considerare utile per l'anzianità della carriera: il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, va attuato nella ricostruzione del servizio svolto, una volta entrati in ruolo. A ribadirlo è stato il Tribunale di Modena, sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso di una assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero il 1° settembre 2014, ma che in precedenza aveva svolto 6 anni, 6 mesi e 3 giorni di supplenze. La lavoratrice aveva "prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2005/2006, nonché lamentando che, in sede di ricostruzione di carriera, l'amministrazione non abbia riconosciuto integralmente il servizio non di ruolo prestato", pari ad oltre 6 anni e mezzo, "e non abbia fatto applicazione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011". Il giudice ha appurato la fondatezza della tesi difensiva dei legali, che nel richiamare "il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato" hanno fatto riferimento all'ordinamento "comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Secondo tale disposizione, "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

Il giudice ha quindi escluso "che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò", secondo la Corte di Giustizia Europea, "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato".

Ciò ha comportato "la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale – a decorrere dall'assunzione in ruolo – del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nonché a percepire incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011; condanna l'Amministrazione convenuta a provvedere in conformità, nonché al pagamento in favore della predetta parte ricorrente differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera, quantificate in € 2.043,94, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; condanna il Miur al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.513,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA".

**STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA: CONTROLLARE IL CEDOLINO. E' POSSIBILE CHE NON SIA STATO FATTO IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA.** Premesso che tutto il personale della scuola, una volta superato il periodo di prova, produce, nel caso in cui vanti anni interi di servizio non di ruolo, la domanda di ricostruzione carriera, nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo a quello di superamento dell'anno di prova, è necessario sapere che il servizio non di ruolo prestato si valuta per intero i primi 4 anni e la parte restante per 2/3, validi ancora ai fini giuridici ed economici, la restante parte, cioè 1/3 in pratica si perde. Ciò significa, che se un docente ha

prestato 7 anni di servizio non di ruolo (ossia 180 gg di servizio in ciascun anno oppure ininterrotto servizio dal 1° febbraio con partecipazione scrutini per i docenti - sommando tutto il pre-ruolo per gli ATA, anche se prestato in anni diversi) avrà valutato 4 anni per intero ai fini giuridici ed economici (validi cioè per passare da una fascia stipendiale all'altra) e la restante parte 3 anni per 2/3 cioè solo 2 anni che si aggiungono ai 4 valutati, per un totale di anni 6; da tale calcolo viene sottratto 1 anno ai fini della progressione economica. Infatti un anno viene conteggiato ai soli fini economici (non utile per progressione perchè non ci sono più aumenti biennali), ma non produce effetto se non successivamente, come vedremo, chiedendo il riallineamento della carriera. Ovviamente, per chi ha più anni di servizio di 7 anni il danno è maggiore. Ci si chiede: allora si avrà perso per sempre 1 anno di progressione di carriera? Proprio con il "riallineamento" della carriera è possibile recuperare gli anni persi e, come nel nostro esempio, un anno di servizio.

Il riallineamento carriera, definito dall'art. 4 c. 3, del DPR 399/98, prevede che "al compimento del:

- 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
- 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
- 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,
- 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,

gli anni riconosciuti ai soli fini economici vengono recuperati e sono validi per la progressione di carriera. Questo permette di accedere alla fascia stipendiale superiore. In definitiva, ciò significa che al raggiungimento dell'anno di servizio indicato per ogni categoria, docenti o ATA hanno il diritto a 'recuperare' l'anzianità di servizio (1/3, ai soli fini economici) non calcolata in precedenza in fase di ricostruzione carriera. Ciò permette un nuovo inquadramento nella fascia stipendiale spettante. Il riallineamento riguarda in particolare:

- docenti in ruolo dal 01/09/1995 (confermati in ruolo dal 01/09/1996 in poi)
- ATA in ruolo dal 01/09/1996 in poi

e con servizio pre-ruolo superiore a 4 anni. Proprio questo personale nel decreto di ricostruzione della carriera ha ottenuto il riconoscimento del servizio pre-ruolo superiore a 4 anni + 2/3 suddiviso in: utile ai fini giuridici ed economici e restante parte (1/3) utile ai soli fini economici. Tale situazione non riguarda il personale docente ed ATA confermati in ruolo prima del 1996 in quanto anche con più di 4 anni di servizio pre-ruolo hanno ottenuto l'intero riconoscimento ai fini giuridici ed economici nella carriera.

La prescrizione per il riallineamento della carriera è di 10 anni, 5 ai fini economici. L'aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell'Amministrazione, tuttavia la Ragioneria Generale dello Stato pretende la domanda da parte dell'interessato e le scuole devono essere sollecitate ad emettere il provvedimento. Per maggiore chiarimento, riportiamo le fasce stipendiali dei docenti. Per gli insegnanti assunti prima del 01/09/2011 sono:

0-2    3-8    9-14        15-20        21-27        28-34        35 e oltre

Per tutti gli insegnanti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:

0-8    9-14    15-20        21-27        28-34        35 e oltre

Riportiamo gli importi degli stipendi per fasce da cui è possibile evidenziare come, il ritardo di 1 anno o più, nel riallineamento dello stipendio, determina il danno economico.

Tipologia Insegnante	Anzianità di servizio	Importo lordo dal 1° gennaio 2018
Scuola dell'infanzia e primaria	0-8	19.996,27€
	9-14	22.198,06€
	15-20	24.136,06€
	21-27	26.030,66€
	28-34	27.888,89€
	oltre i 35	29.275,99€
Scuola secondaria di I grado	0-8	21.693,22€
	9-14	24.260,75€
	15-20	26.511,29€
	21-27	26.949,63€
	28-34	22.869,87€
	oltre i 35	32.444,07€
Scuola secondaria di II grado	0-8	21.693,22€
	9-14	24.890,51€
	15-20	27.319,69€
	21-27	30.414,95€
	28-34	32.444,07€
	oltre i 35	34.052,17€

Durante il controllo del cedolino dello stipendio effettuato dal sindacato per i propri iscritti, è stato rilevato in parecchi casi, il mancato riallineamento della carriera di docenti ed ATA in ruolo post 1996 e con servizio pre-ruolo utile superiore ai 4 anni. Questo comporta un ritardo nel passaggio ai gradoni 21-28-35 e conseguente perdita di importi stipendiali. Nella allegata scheda (VEDI) viene descritta, con relativi esempi, l'importanza del riallineamento della carriera e l'utilità di controllare se tale adempimento è stato effettuato dalla scuola di titolarità. Viene anche suggerito il relativo modello di sollecito per l'emissione del decreto di riallineamento.

**RICOSTRUZIONE DI CARRIERA. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI. INFORMATIVA N. 214 – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO. MILANO / MONZA BRIANZA.** Con la Circolare n. 28 del 02/12/2021 disponibile sul sito [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/circolari/2021/circolare\\_n\\_28\\_2021/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/circolari/2021/circolare_n_28_2021/), la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito ai provvedimenti di ricostruzione di carriera con riferimento sia alla fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile, che a quella successiva della liquidazione degli arretrati stipendiali. Per il visto di regolarità è stata riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera anche su istanze presentate

dagli interessati anche oltre i 10 anni. Per quanto attiene invece la liquidazione degli arretrati dovuti, è stato ribadito che, in assenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del c.c. da parte del dipendente, possono essere liquidati esclusivamente gli arretrati relativi al quinquennio antecedente l'emanazione del provvedimento in oggetto. Per quanto sopra, si ritiene opportuno informare circa le linee di azione che questa RTS è tenuta ad adottare in aderenza alla citata disposizione per ognuna delle seguenti fattispecie:

1. istanza di ricostruzione di carriera presentata dal dipendente oltre i 10 anni dalla conferma in ruolo;
2. ricostruzione di carriera a domanda dell'interessato emessa tardivamente dall'amministrazione per inerzia dell'ufficio;
3. riallineamento di carriera d'ufficio emesso tardivamente dall'amministrazione per inerzia dell'ufficio.

In tali casi, fermo restando la verifica di tutti gli altri requisiti di legge, il diritto al riconoscimento giuridico della ricostruzione di carriera viene garantito in fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile ai sensi del D. Lgs. 123/2011.

Ai fini del pagamento degli arretrati stipendiali, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale da parte dell'interessato, verranno erogati solo gli arretrati relativi al quinquennio antecedente alla data di emanazione del provvedimento di Ricostruzione o di Riallineamento di Carriera.

In tali casi gli Uffici scolastici dovranno esplicitare nel provvedimento di Ricostruzione di Carriera (oppure in un apposito allegato) l'indicazione specifica "fatta salva la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del c.c.".

Qualora invece vi fossero agli atti di codesti Uffici, comunicazioni del dipendente che interrompono la prescrizione, queste devono essere citate nel provvedimento con i relativi estremi di protocollo ed allegate allo stesso; le interruzioni della prescrizione saranno valutate ai fini dell'applicazione della prescrizione quinquennale nella fase del pagamento degli arretrati stipendiali. La presente informativa unitamente al modello allegato verrà pubblicata sul sito istituzionale MEF alla pagina <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[/sistema\\_delle\\_ragionerie/ragionerie\\_territoriali\\_dello\\_stato/sportelli\\_rts/lombardia/rts\\_milano\\_monza\\_brianza/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/lombardia/rts_milano_monza_brianza/index.html).

Inoltre, al fine di dare maggiore visibilità e conoscenza delle novità trattate, la stessa verrà pubblicata, come di consueto, anche sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano all'indirizzo web <http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/p-ragioneria-territoriale-dello-stato/>

Per chiarimenti è possibile contattare l'URP di questa RTS all'indirizzo mail [rgs.rps.mi.urp@mef.gov.it](mailto:rgs.rps.mi.urp@mef.gov.it)